



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 117 del 11-07-2013

OGGETTO

PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO ALLA VIA MANFREDI - APPROVAZIONE PROGETTO E SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE.

L'anno duemilatrecento il giorno undici del mese di luglio alle ore 17:00 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Avv. Paolo Spagnuolo in qualità di Sindaco.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott.ssa Clara Curto.

Intervengono:

Spagnuolo Paolo	Sindaco	P
Tuccia Luigi	Vice Sindaco	P
Iannaccone Antonio	Assessore	A
Prezioso Antonio	Assessore	P
Spagnuolo Giuseppe	Assessore	P
Tomasetti Concetta	Assessore Esterno	P

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

CHE i sigg.ri Palma Guido, Palma Alfonso, Palma Roberto, Mariconda Angela, Palma Marco e Palma Federica sono comproprietari, nel Comune di Atripalda, del fondo urbano censito nel N.C.U al foglio n° 1, particella n° 1651, sub 1, di superficie pari a mq. 3455;

CHE la predetta particella di terreno, nel vigente P.R.G., approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Avellino n° 1 del 21/01/2002, pubblicato sul B.U.R.C. n° 18 del 02/04/2002 e variante approvata con Decreto del Presidente della Provincia di Avellino n° 7 del 18/05/2004, pubblicata sul B.U.R.C. n° 44 del 13/09/2004, é classificata come segue:

- Zona destinata a "parcheggio pubblico" per una superficie di circa 1440 mq, disciplinata dall'art. 33 delle norme di attuazione del P.R.G.
- Zona omogenea B1 "residenziale satura" per la restante superficie di 2015 mq, disciplinata dall'art. 9 e 19 delle norme di attuazione del P.R.G.;

CHE su detto fondo non gravano vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storica architettonica, idrogeologica o altri vincoli previsti da leggi speciali;

CHE ai sensi dell'art. 19 delle norme di attuazione del P.R.G., le superfici fondiarie scoperte della Zona omogenea B1 "residenziale satura" possono essere destinate a parcheggio;

CHE ai sensi dell'art. 33 delle norme di attuazione del P.R.G., nelle zone "A", "B", "C" e "D" del P.R.G., le aree destinate a "parcheggio pubblico", sono state previste e proporzionate nel rispetto delle quantità minime prescritte dal Decreto Ministeriale n° 1444 del 02/04/1968;

CHE pertanto la superficie di 1440 mq, di cui alla richiamata particella n° 1651 sub 1, destinata dal vigente P.R.G. a "parcheggio pubblico", costituisce standard urbanistico minimo inderogabile, ai sensi del predetto D.M. 1444/68, per cui si rende necessaria la sua realizzazione in attuazione della previsione di Piano;

CHE la realizzazione del predetto parcheggio pubblico da parte del Comune comporterebbe necessariamente la preventiva espropriazione dell'area e l'erogazione delle indennità nella misura prevista dal D.P.R. 327/01, Testo unico sugli espropri;

CHE le croniche difficoltà economiche in cui versa l'ente comunale non rendono tuttavia possibile la realizzazione diretta del parcheggio, nonostante detta infrastruttura sia assolutamente necessaria in relazione al grado di urbanizzazione ed edificazione della zona;

CHE ai sensi dell'art. 33 delle norme di attuazione del P.R.G., la realizzazione dei parcheggi pubblici può essere affidata dal Comune a soggetti privati, previa la sottoscrizione di convenzione che determini le modalità di gestione finalizzate all'uso pubblico;

CHE, pertanto, ai sensi del predetto art. 33 N.T.A. non risulta decaduto il vincolo di destinazione;

CHE con nota del 03/06/2013, acquisita al protocollo comunale in data.... con il n°....., i predetti sig.ri Palma Guido, Palma Alfonso, Palma Roberto, Mariconda Angela, Palma Marco e Palma Federica hanno trasmesso un progetto per la realizzazione del parcheggio pubblico previsto dallo strumento urbanistico ed hanno dichiarato di essere disposti a convenzionarsi con l'ente comunale al fine di realizzarlo e gestirlo a propria cura e spese, regolamentando l'uso pubblico dell'infrastruttura;

CHE i proponenti hanno tuttavia segnalato che le aree destinate al parcheggio pubblico sono attualmente gravate dalle seguenti servitù, così come evidenziate nella planimetria allegata al presente atto sub "a", che risultano essere incompatibili con la destinazione a parcheggio pubblico;

- a favore della Palma Costruzioni s.r.l.: servitù di passaggio con autoveicoli e a piedi nonché di parcheggio sull'intera superficie di 1440 mq, costituita con atto redatto per notar Sarno Domenico il 11/10/1996 rep. 90730/23477, registrato in Avellino in data 28/10/1996 al n° 565 (colorazione in giallo);
- a favore del signor Sellitto Francesco: servitù di passaggio carrabile e a piedi nonché di parcheggio su parte della predetta area e, più precisamente, su una superficie di 326,76 mq., costituita con atto redatto per notar D'Amore Pellegrino il 27/10/2003 rep. 180821/23581, registrato in Avellino in data 11/11/2003 al n° 2627 (colorazione in rosso);

CHE le servitù predette verrebbero soppresse, ai sensi dell'art. 25, co. 3, del D.P.R. 327/01, qualora il Comune procedesse all'espropriazione delle aree destinate al parcheggio pubblico, così come da programma urbanistico;

CHE tuttavia, nel caso di specie, poiché la realizzazione del parcheggio non comporterebbe la necessità dell'espropriazione delle aree da destinare all'infrastruttura, essendo queste poste volontariamente a disposizione del comune da parte dei proprietari, l'intervento ablativo dell'amministrazione è limitato all'espropriazione dei soli diritti minori di terzi che gravano sulle aree medesime e che si pongono in contrasto con la destinazione pubblica delle stesse;

CHE nello spirito degli accordi tra i proponenti e l'amministrazione comunale, secondo il quale tutti i costi per la realizzazione del parcheggio pubblico saranno sopportati dalla parte privata e quindi anche le eventuali indennità espropriative da riconoscere in favore dei titolari dei diritti di servitù interferenti con la realizzazione dell'infrastruttura dovranno essere accollati ai proponenti,

CHE occorre quindi stipulare la convenzione che regoli i rapporti tra il Comune e i proponenti,

Visto lo schema di convenzione, all'uopo predisposto, che regola i rapporti tra il Comune e i proponenti, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di doverlo approvare unitamente al progetto di parcheggio ad uso pubblico presentato dai predetti proponenti;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, co. 1 del D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267 (TUEL);

Con votazione unanime, legalmente espressa

DELIBERA

Di approvare il progetto di parcheggio ad uso pubblico predisposto dai sigg.ri Palma Guido, Palma Alfonso, Palma Roberto, Mariconda Angela, Palma Marco e Palma Federica, insistente sulle aree in proprietà dei proponenti site nel Comune di Atripalda, alla Via Manfredi, censite nel N.C.U al foglio n° 1, particella n° 1651, sub 1, così come descritto negli allegati elaborati grafici;

Di dichiarare detti lavori di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del d.p.r. 327/2001, fissando il termine di conclusione delle procedure espropriative finalizzate a rimuovere ogni eventuale diritto di terzi che si frapponga alla realizzazione dell'opera di pubblica utilità, in dodici mesi dalla data del presente atto.

Di approvare lo schema di convenzione allegato per la realizzazione e gestione del parcheggio ad uso pubblico da realizzarsi su aree private come in narrativa indicato,

Di dare atto:

che la realizzazione e gestione é affidata agli stessi proprietari dell'area;

che l'amministrazione comunale non sopporterà alcun onere economico connesso alla realizzazione e gestione del predetto parcheggio pubblico, e che anche le indennità espropriative per la soppressione dei diritti di terzi incompatibili con la realizzazione del parcheggio pubblico saranno accollate ai soggetti proponenti;

che i proponenti, nella qualità di soggetti promotori dell'espropriazione, ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. 327/2001, assumono inoltre obbligo di accollarsi:

- o tutti gli oneri indennitari connessi alle procedure espropriative dei diritti di servitù esistenti sull'area da destinare a "parcheggio pubblico";
- o gli onorari professionali nonché i costi tecnici ed amministrativi per lo svolgimento delle predette procedure ablativo, la cui cura sarà affidata a professionisti o società di servizi indicati dai proponenti e di gradimento dell'amministrazione comunale;
- o le attività di difesa giudiziale ed extragiudiziale, nonché i connessi oneri ed onorari professionali e le eventuali conseguenze risarcitorie di sentenze di condanna, nel caso di vertenze, promosse da soggetti terzi nei confronti dell'amministrazione comunale, comunque connesse alle procedure espropriative predette, sempre che le attività difensive siano affidate a professionisti indicati dai proponenti.

Di demandare al responsabile del settore tecnico tutti gli adempimenti consequenziali previsti sia dalla L. 241/90 che dal D.P.R. 327/01, compreso quello di intervenire, in nome del comune, nella stipula dell'atto di convenzione innanzi al segretario comunale rogante;

Rilevata l'urgenza, con votazione palese ed unanime espressa per alzata di mano, di dare alla presente immediata esecuzione ai sensi dell'art. 134 , co. 4 del D.L.vo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL).

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Avv. Paolo Spagnuolo

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Clara Curto

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 17-07-2013

Dal Municipio, li 17-07-2013

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Clara Curto

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11-07-2013

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 17-07-2013

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Clara Curto

VISTO DI Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. Giuseppe Cocchi

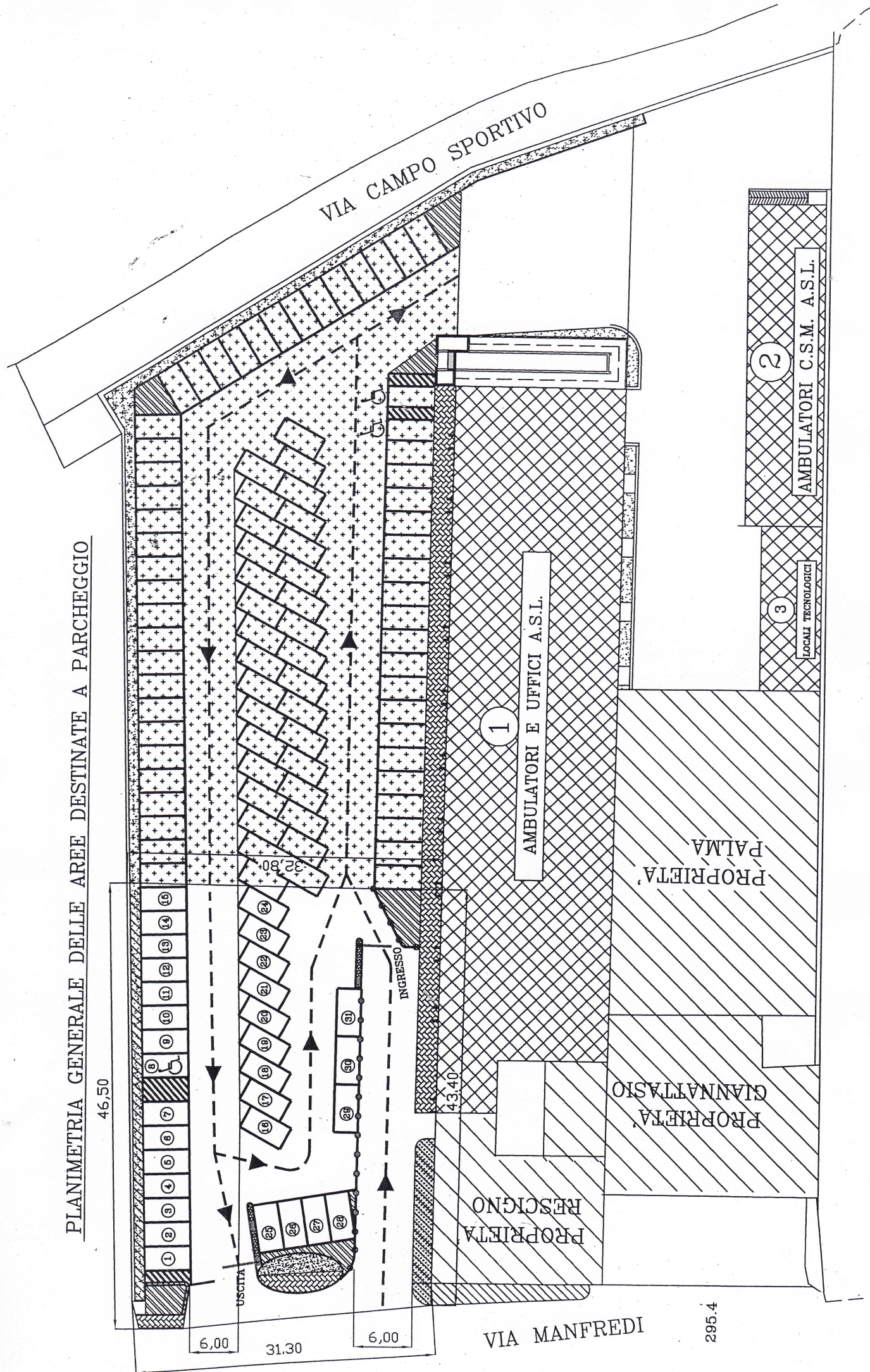
Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 17-07-2013

Il Segretario Generale
Dott.ssa Clara Curto (*)

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993

PLANIMETRIA GENERALE DELLE AREE DESTINATE A PARCHEGGIO



COMUNE DI ATRIPALDA

(Prov. Avellino)

CONVENZIONE PER LA GESTIONE PARCHEGGI AD USO PUBBLICO

L'anno duemilatredici, addì _____ del mese di _____, tra i seguenti soggetti convenuti:

1) Il Dott. Domenico Giannetta, nato a _____ (____) il ____/____/____, Responsabile del Settore IV- Polizia municipale e commercio, il quale interviene in nome e per conto del Comune di Atripalda giusta decreto sindacale n. ____ del _____ nel seguito della presente convenzione denominato semplicemente Amministrazione;

I Sigg.ri:

2) Palma Guido, C.F. PLM GDU 45T12 E054O, nato a Giugliano in Campania (NA) il 12/12/1945, residente ad Atripalda alla Via Fiumitello n° 3, coniugato in regime di separazione dei beni;

3) Palma Alfonso, C.F. PLM LNS 78H18 F839J, nato a Napoli il 18/06/1978, residente ad Atripalda alla Via Pianodardine n° 9, celibe;

4) Palma Roberto, C.F. PLM RRT 82P24 A489T, nato ad Atripalda il 24/09/1982, residente ad Aosta alla Via Garibaldi n° 36, celibe;

5) Mariconda Angela, C.F. MRC NGL 61H58 D643J, nata a Foggia (FG) il 18/06/1961, residente a Parolise alla Via Toccaniello n°19, vedova;

6) Palma Marco, C.F. PLM MRC 85L27 A489J, nato Ad Avellino (AV) il 27/07/1985, residente a Parolise alla Via Melfi n°56, coniugato in regime di separazione dei beni;

7) Palma Federica C.F. PLM MRC 88E66 A489M, nata Ad Avellino (AV) il 26/05/1988, residente a Parolise al Vico Sant'Antonio, s.n., nubile;

nel seguito della presente convenzione denominati semplicemente proponenti.

LE PARTI PREMETTONO CHE:

I Signori: Palma Guido, Palma Alfonso, Palma Roberto, Mariconda Angela, Palma Marco, Palma Federica sono comproprietari, nel Comune di Atripalda, del fondo urbano censito nel N.C.U al foglio n° 1, particella n° 1651, sub 1, di superficie pari a mq. 3455, rispettivamente ognuno per le seguenti quote millesimali:

Palma Guido: 333/1000;

Palma Alfonso: 167/1000;

Palma Roberto: 167/1000;

Mariconda Angela: 111/1000;

Palma Marco: 111/1000;

Palma Federica: 111/1000;

CHE la predetta particella di terreno, nel vigente P.R.G., approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Avellino n° 1 del 21/01/2002, pubblicato sul B.U.R.C. n° 18 del 02/04/2002 e variante approvata con Decreto del Presidente della Provincia di Avellino n° 7 del 18/05/2004, pubblicata sul B.U.R.C. n° 44 del 13/09/2004, é classificata come segue: Zona destinata a "parcheggio pubblico" per una superficie di circa 1440 mq, disciplinata dall'art. 33 delle norme di attuazione del P.R.G.

Zona omogenea B1 "residenziale satura" per la restante superficie di 2015 mq, disciplinata dall'art. 9 e 19 delle norme di attuazione del P.R.G.;

CHE su detto fondo non gravano vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storica architettonica, idrogeologica o altri vincoli previsti da leggi speciali;

CHE ai sensi dell'art. 19 delle norme di attuazione del P.R.G., le superfici fondiarie scoperte della Zona omogenea B1 "residenziale satura" possono essere destinate a parcheggio;

CHE ai sensi dell'art. 33 delle norme di attuazione del P.R.G., nelle zone "A", "B", "C" e "D" del P.R.G., le aree destinate a "parcheggio pubblico", sono state previste e proporzionate nel rispetto delle quantità minime prescritte dal Decreto Ministeriale n° 1444 del 02/04/1968;

CHE pertanto la superficie di 1440 mq, di cui alla richiamata particella n° 1651 sub 1, di proprietà dei proponenti, destinata dal vigente P.R.G. a "parcheggio pubblico", costituisce standard urbanistico minimo inderogabile, ai sensi del predetto D.M. 1444/68, per cui si rende necessaria la sua realizzazione in attuazione della previsione di Piano;

CHE la realizzazione del predetto parcheggio pubblico da parte del Comune comporterebbe necessariamente la preventiva espropriazione dell'area e l'erogazione delle indennità nella misura prevista dal D.P.R. 327/01, Testo unico sugli espropri;

CHE le croniche difficoltà economiche in cui versa l'ente comunale non rendono tuttavia possibile la realizzazione diretta del parcheggio,

nonostante detta infrastruttura sia assolutamente necessaria in relazione al grado di urbanizzazione ed edificazione della zona;

CHE ai sensi dell'art. 33 delle norme di attuazione del P.R.G., la realizzazione dei parcheggi pubblici può essere affidata dal Comune a soggetti privati, previa la sottoscrizione di convenzione che determini le modalità di gestione finalizzate all'uso pubblico;

Che con nota del 03/06/2013, assunta al protocollo del Comune in data con il n°....., i proponenti hanno trasmesso un progetto per la realizzazione del parcheggio pubblico previsto dallo strumento urbanistico ed hanno dichiarato di essere disposti a convenzionarsi con l'ente comunale al fine di realizzarlo e gestirlo a proprie cura e spese, regolamentando l'uso pubblico dell'infrastruttura;

CHE con delibera di G.C. n°....del....., l'Amministrazione comunale ha ritenuto detta proposta meritevole di accoglimento, e pertanto con lo stesso atto ha approvato, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto di parcheggio ad uso pubblico presentato dai proponenti nonché lo schema di convenzione per regolamentare l'uso pubblico dell'infrastruttura;

Che i proponenti hanno tuttavia segnalato che le aree destinate al parcheggio pubblico sono attualmente gravate dalle seguenti servitù, così come evidenziate nella planimetria allegata al presente atto sub "A", che risultano essere incompatibili con la destinazione a parcheggio pubblico;

a favore della Palma Costruzioni s.r.l.: servitù di passaggio con autoveicoli e a piedi nonché di parcheggio sull'intera superficie di 1440

mq, costituita con atto redatto per notar Sarno Domenico il 11/10/1996 rep. 90730/23477, registrato in Avellino in data 28/10/1996 al n° 565;
a favore del signor Sellitto Francesco: servitù di passaggio carrabile e a piedi nonché di parcheggio su parte della predetta area e, più precisamente, su una superficie di 326,76 mq., costituita con atto redatto per notar D'Amore Pellegrino il 27/10/2003 rep. 180821/23581, registrato in Avellino in data 11/11/2003 al n° 2627;

CHE le servitù predette verrebbero soppresse, ai sensi dell'art. 25, co. 3, del D.P.R. 327/01, qualora il Comune procedesse all'espropriazione delle aree destinate al parcheggio pubblico, così come da programma urbanistico;

CHE tuttavia, nel caso di specie, poiché la realizzazione del parcheggio non comporta la necessità dell'espropriazione delle aree da destinare all'infrastruttura, essendo queste poste volontariamente a disposizione del comune da parte dei proprietari, l'intervento ablativo dell'amministrazione è limitato all'espropriazione dei soli diritti minori di terzi che gravano sulle aree medesime e che si pongono in contrasto con la destinazione pubblica delle stesse;

CHE nello spirito degli accordi tra i proponenti e l'amministrazione comunale, secondo il quale tutti i costi per la realizzazione del parcheggio pubblico saranno sopportati dalla parte privata, anche le eventuali indennità espropriative da riconoscere in favore dei titolari dei diritti di servitù interferenti con la realizzazione dell'infrastruttura saranno accollati ai proponenti;

CHE occorre quindi predisporre opportuna convenzione che regoli i rapporti tra il Comune e i proponenti,

VISTA la richiesta dei proponenti del 03/06/2013, acquisita agli atti del Comune in data 3 giugno 2013 con il protocollo n°9931., nonché la delibera di G.C. n°del approvativa del progetto di parcheggio ad uso pubblico su aree private e dello schema di convenzione con i proprietari;

Visti, altresì.

la legge n. 241/90 ed, in particolare, l'art. 1, co. 1 e 1bis;

Il D.P.R. 327/01 ed, in particolare, l'art. 1, co. 1 e 2, l'art. 2, co.2, art. 12, art. 25;

gli artt. 9, 19, 33 delle norme di attuazione del vigente P.R.G., approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Avellino n° 1 del 21/01/2002, pubblicato sul B.U.R.C. n° 18 del 02/04/2002 e variante approvata con Decreto del Presidente della Provincia di Avellino n° 7 del 18/05/2004, pubblicata sul B.U.R.C. n° 44 del 13/09/2002 7 del 13/09/2004;

TANTO PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 -Tutte le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2- I proponenti, con la sottoscrizione della presente convenzione, assumono l'obbligo di destinare a "parcheggio pubblico" parte della particella 1651 sub 1, in C.U. al foglio 1, sita in Atripalda, alla Via

Manfredi, per la superficie di circa 1440 mq, così come evidenziata con tratteggio a righe oblique nell' allegato "B" alla presente convenzione.

ART. 3- I proponenti assumono, inoltre, l'obbligo di accollarsi tutti gli oneri indennitari connessi alle procedure espropriative dei diritti di servitù esistenti sull'area da destinare a "parcheggio pubblico" che risultino in contrasto con la predetta destinazione d'uso. I proponenti si accollano, inoltre: gli onorari professionali nonché i costi tecnici ed amministrativi per lo svolgimento delle predette procedure ablativo, la cui cura sarà affidata a professionisti o società di servizi indicati dai proponenti e di gradimento dell'amministrazione comunale; le attività di difesa giudiziale ed extragiudiziale, nonché i connessi oneri ed onorari professionali e le eventuali conseguenze risarcitorie di sentenze di condanna, nel caso di vertenze, promosse da soggetti terzi nei confronti dell'Amministrazione comunale, comunque connesse alle procedure espropriative predette, sempre che le attività difensive siano affidate a professionisti indicati dai proponenti.

ART. 4- I proponenti dichiarano che l'area oggetto della presente convenzione è già completamente urbanizzata giusta regolare autorizzazione edilizia n° 4053 del 08/04/2003 e successive varianti. Restano comunque a carico dei proponenti tutti i costi relativi ad eventuali ulteriori lavori necessari a rendere agibile il predetto "parcheggio pubblico".

ART. 5- Ai sensi dell'art. 33 delle norme di attuazione del P.R.G., la gestione del parcheggio, di cui al precedente art. 2, viene affidata ai sopra costituiti proponenti, che avranno facoltà di gestirlo in proprio o

di affidarlo a terzi, nell'assoluto rispetto delle vigenti normative in materia, purché questi ultimi siano in possesso dei necessari requisiti. La gestione dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti leggi e durerà finché il P.R.G. prevedrà, per la predetta area, la destinazione a "parcheggio pubblico".

In caso di cambio di destinazione d'uso la presente convenzione decadrà automaticamente senza necessità di ulteriore atti.

ART. 6- Al fine di garantire l'accesso all'area di esclusiva proprietà dei proponenti, così come evidenziata con tratteggio a croce nell'allegato "B", nonché l'accesso pedonale e con vetture da parte dei condomini del fabbricato Rescigno, *giusta* servitù di passaggio costituita con atto redatto per notar Giordano in data 26/01/1993, rep. 47276, racc. n° 16413, registrato in Avellino in data 15/02/1993 al n° 375, è stata prevista una corsia sul lato dx, per chi guarda il parcheggio con le spalle a Via Manfredi, avente larghezza di metri sei e per l'intera lunghezza del fabbricato0 Rescigno. Per consentire, altresì, l'uscita degli autoveicoli dal parcheggio pubblico e da quello privato di esclusiva proprietà dei proponenti, è stata prevista una corsia sul lato sx, per chi guarda il parcheggio con le spalle a Via Manfredi, avente larghezza di metri sei e lunghezza per tutta la profondità del parcheggio pubblico. Il tutto così come evidenziato nell'allegato "B".

ART. 7- I posti auto nel "parcheggio pubblico" dovranno essere contraddistinti con colore diverso da quello usato per il parcheggio di proprietà esclusiva dei proponenti.

Resta esclusa ogni possibilità di parcheggio o sosta, anche temporanea, sulle due corsie di dx e sx riservate all'ingresso e all'uscita dei parcheggi.

A tal fine sarà predisposta, a cura e spesa dei proponenti, apposita cartellonistica con indicazione di divieto di sosta su entrambi i lati delle due corsie.

L'Amministrazione assume l'obbligo di far rispettare i predetti divieti per il tramite della Polizia Municipale.

ART. 8- L'area a parcheggio dovrà essere segnalata da appositi cartelli indicatori nei modi stabiliti dalla vigente normativa e in particolare dal D.L.vo 30/04/1992, n° 285 e ss.mm.ii. nonché dal relativo regolamento di attuazione.

All'interno dell'area a parcheggio dovrà essere apposto il cartello “Parcheggio a pagamento” con pannello integrativo indicante la sosta a pagamento, gli orari, le tariffe e il regolamento.

ART. 9- Sono a carico dei proponenti tutti i costi relativi sia alla manutenzione ordinaria che straordinaria dell' area destinata a "parcheggio pubblico", nonché, come precisato all'art. 3, gli eventuali costi di indennità per i diritti di servitù da espropriare, se dovuti, ed ogni altro onere contemplato nel medesimo art.3. E', altresì ,a carico dei proponenti la conservazione e la perfetta efficienza della segnaletica, sia verticale che orizzontale.

Restano salvi tutti i diritti dei proprietari sulle aree non destinate alla sosta (aiuole, marciapiedi e aree per cassonetti rifiuti).

ART. 10- I proponenti restano liberi di gestire il servizio come più opportunamente ritengono, purché nel rispetto degli obblighi derivanti dalla presente convenzione e delle leggi vigenti in materia. In particolare i proponenti sono tenuti, in caso di assunzione di personale, ad applicare i contratti collettivi di categoria.

Il Comune, pertanto, qualsiasi sia la forma di gestione scelta dai proponenti, non assume alcuna responsabilità per danni eventualmente cagionati al personale, a cose o a terzi che possono verificarsi nel corso della gestione o per obblighi nei confronti di terzi o del personale assunto.

A tal riguardo si precisa che l'eventuale personale impiegato nell'esecuzione del servizio non stabilisce alcun rapporto giuridico di lavoro con l'Ente comunale.

ART. 11- I prezzi maxx. da applicare per il "parcheggio pubblico" oggetto della presente convenzione restano così definiti:

Per la prima ora o frazione di essa: 50 centesimi di euro (diconsi cinquanta centesimi di euro);

Per tutte le ore o frazioni di ore successive alla prima : 50 centesimi di euro (diconsi cinquanta centesimi di euro);

Tali prezzi sono quelli praticati dal Comune per le aree comunali adibite a parcheggio pubblico. Eventuali aggiornamenti applicati dal Comune saranno automaticamente applicati anche per il parcheggio oggetto della presente convenzione.

L'Ente si riserva di chiedere al gestore del parcheggio la disponibilità gratuita dell'area nel caso di festività civili o religiose ovvero di manifestazioni patrocinate dall'Ente.

ART. 12- Qualsiasi sia la gestione del servizio, (automatizzata o non) l'utente, al termine della sosta deve ritirare uno scontrino numerato sul quale devono essere annotati il prezzo pagato, e l'orario di sosta.

ART. 13- Ogni questione che dovesse insorgere tra il Comune e i proponenti in merito alla esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione verrà deferita al Giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Avellino.

ART. 14- Tutte le spese inerenti la eventuale registrazione, in caso d'uso, della presente convenzione sono a carico dei proponenti.

Letto, confermato e sottoscritto come segue:

1) p. il Comune: dott. Domenico Giannetta

2) Palma Guido_____

3) Palma Alfonso_____

4) Palma Roberto_____

5) Mariconda Angela _____

6) Palma Marco_____

7) Palma Federica_____

